ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

Viale Garibaldi 44/a – 30173 – Mestre (Ve)

BOZZA

CAPITOLATO TECNICO

Concessione in uso dei locali e spazio esterno ad uso Bar Ristoro nel Parco di San Giuliano - a Venezia - Mestre

Articolo 1
Oggetto della Concessione

Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione in uso, da parte dell'Istituzione, dei locali e dello spazio esterno ad uso bar ristoro localizzato nel Parco San Giuliano - ingresso Porta Rossa a Mestre – Venezia con le modalità e le condizioni previste nel presente Capitolato.

Articolo 2
Descrizione dei locali

1. I locali, ubicati al Parco San Giuliano – Ingresso Porta Rossa a Mestre-Venezia, comprendono bar di circa 102 mq, comprensivo di area locale bar, n. 2 vani di servizio, n. 2 bagni con relativi antibagni ed area spogliatoio, oltre a mq 10 di area esterna – lato ingresso est, come meglio descritto nella planimetria allegata. Detti locali verranno messi a disposizione del Concessionario (senza arredi) nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste nel presente Capitolato tecnico. Con la consegna dei locali, il Concessionario sarà costituito custode dei predetti locali e ne assumerà, conseguentemente, la responsabilità per eventuali danneggiamenti, deterioramenti, perdite e/o sottrazioni.
2. Il Concessionario si obbliga a non mutare mai, per qualsiasi ragione o motivo, a pena di risoluzione della concessione, la destinazione d'uso dei locali ad esso affidati.
3. Al Concessionario è fatto divieto di utilizzare aree del Parco diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo nonché di collocare all'interno dei locali ed aree relative materiali ed attrezzature per giochi e/o videogiochi, anche a gettone.
4. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare i servizi igienici a disposizione degli avventori del bar. Della pulizia di detti servizi, dei locali e delle aree di cui al punto 1 dovrà farsi carico il concessionario con ogni onere a carico.

Articolo 3
Realizzazione del servizio di ristoro

1. Il servizio di ristoro/bar dovrà essere assicurato dal Concessionario nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia nonché di quelle che eventualmente interverranno nel periodo di durata della concessione.
2. Al fine di realizzare il servizio di ristoro/bar, il Concessionario, qualora interessato, sarà tenuto ad assicurare i seguenti adempimenti propedeutici:
   a. effettuare presso i locali acquisiti in concessione gli adeguamenti funzionali strettamente necessari allo svolgimento dell'attività. Resta inteso che nulla sarà dovuto al Concessionario per detti adeguamenti. Nel caso in cui il Concessionario esegua adeguamenti non debitamente e preventivamente

Articolo 1
Oggetto della Concessione

Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione in uso, da parte dell'Istituzione, dei locali e dello spazio esterno ad uso bar ristoro localizzato nel Parco San Giuliano - ingresso Porta Rossa a Mestre – Venezia con le modalità e le condizioni previste nel presente Capitolato.

Articolo 2
Descrizione dei locali

1. I locali, ubicati al Parco San Giuliano – Ingresso Porta Rossa a Mestre-Venezia, comprendono bar di circa 102 mq, comprensivo di area locale bar, n. 2 vani di servizio, n. 2 bagni con relativi antibagni ed area spogliatoio, oltre a mq 10 di area esterna – lato ingresso est, come meglio descritto nella planimetria allegata. Detti locali verranno messi a disposizione del Concessionario (senza arredi) nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste nel presente Capitolato tecnico. Con la consegna dei locali, il Concessionario sarà costituito custode dei predetti locali e ne assumerà, conseguentemente, la responsabilità per eventuali danneggiamenti, deterioramenti, perdite e/o sottrazioni.
2. Il Concessionario si obbliga a non mutare mai, per qualsiasi ragione o motivo, a pena di risoluzione della concessione, la destinazione d'uso dei locali ad esso affidati.
3. Al Concessionario è fatto divieto di utilizzare aree del Parco diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo nonché di collocare all'interno dei locali ed aree relative materiali ed attrezzature per giochi e/o videogiochi, anche a gettone.
4. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare i servizi igienici a disposizione degli avventori del bar. Della pulizia di detti servizi, dei locali e delle aree di cui al punto 1 dovrà farsi carico il concessionario con ogni onere a carico.

Articolo 3
Realizzazione del servizio di ristoro

1. Il servizio di ristoro/bar dovrà essere assicurato dal Concessionario nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia nonché di quelle che eventualmente interverranno nel periodo di durata della concessione.
2. Al fine di realizzare il servizio di ristoro/bar, il Concessionario, qualora interessato, sarà tenuto ad assicurare i seguenti adempimenti propedeutici:
   a. effettuare presso i locali acquisiti in concessione gli adeguamenti funzionali strettamente necessari allo svolgimento dell'attività. Resta inteso che nulla sarà dovuto al Concessionario per detti adeguamenti. Nel caso in cui il Concessionario esegua adeguamenti non debitamente e preventivamente

autorizzati, l'Istituzione si riserva, comunque, il diritto di richiedere la risoluzione della concessione oltre al risarcimento del danno;

b. provvedere alla fornitura, installazione e messa in funzione di tutte le attrezzature e degli arredi e di quanto altro ritenuto necessario per la realizzazione del punto ristoro/bar. Si precisa che tutti i beni forniti dal Concessionario resteranno di proprietà dello stesso pertanto alla scadenza naturale della concessione, così come in ogni ipotesi di cessazione anticipata della stessa, il Concessionario avrà diritto e dovere di riprendere detti beni e dovrà provvedere , entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza medesima, alla disinstallazione e allo sgombero dei suddetti beni. Il Concessionario medesimo assumerà tutti i rischi per danneggiamenti, perdite e/o sottrazioni dei beni forniti;

c. ottenere il rilascio di tutte le autorizzazioni e certificazioni richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e la gestione dell'attività di punto ristoro/bar, ivi comprese quelle eventualmente necessarie per l'adeguamento funzionale di cui alle precedenti lettere a) e b).

Articolo 4
Autorizzazioni

1. Il Concessionario, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della Legge Regionale n. 29 del 21 settembre 2007 "*disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*", ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali in oggetto e dovrà presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività nei modi previsti dalle norme di riferimento;
2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del rapporto, il Concessionario nulla potrà pretendere a titolo di avviamento commerciale per la conduzione del punto ristoro/bar e delle attività con queste connesse.

Articolo 5
Orario di apertura del punto ristoro/bar

1. Al fine di garantire la massima fruizione del servizio da parte dell'utenza il Concessionario dovrà garantire l'apertura del servizio per almeno 300 giorni **all'anno e,** nell'ambito delle vigenti disposizioni in materia, dovrà assicurare il servizio ristoro/bar durante i giorni e orari di maggior affluenza.

2. di norma gli orari di apertura e chiusura saranno:

a. dal 1° novembre al 31 marzo dalle ore 9 alle ore 18;

b. dal 1° aprile al 31 ottobre dalle ore 9 alle ore 19.

3. E' fatto obbligo agli esercenti di esporre, sia all'interno del locale che all'esterno, un cartello ben visibile con gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio; su richiesta motivata del Concessionario l'Istituzione potrà autorizzare variazioni dell'orario predetto.

Articolo 6
Pubblicità e trasparenza dei prezzi

1. Il Concessionario ha l'obbligo di pubblicizzare i prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione.
2. E' obbligatorio indicare, in modo chiaramente visibile, nel listino prezzi e nel menù esterni la presenza di prodotti surgelati e/o congelati.
3. Il concessionario dovrà privilegiare l'utilizzo di prodotti agricoli a Km 0.

Articolo 7
Personale impiegato nell'attività di ristoro

1. Il Concessionario, per l'esercizio dell'attività dovrà impiegare personale in numero, qualifica e professionalità atte a garantire l'esecuzione della stessa a perfetta regola d'arte.

2. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali saranno a carico del Concessionario, che ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento in solido con l'Istituzione, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituzione stessa e di ogni indennizzo.

Articolo 8
Obbligazioni assunte dal Concessionario

1. Nell'esercizio dell'attività ristoro/bar il Concessionario sarà tenuto, per tutta la durata della concessione, a:
   - osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia o che interverranno nel periodo di esecuzione della concessione, per quanto applicabili, con particolare riferimento alle norme in materia di igiene e sanità;
   - osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva e previdenziale , nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori;
   - provvedere alla custodia e alla manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti utilizzati. Si precisa che, in caso di inadempimenti, l'Istituzione potrà provvedere direttamente, addebitando i relativi costi al Concessionario, anche eventualmente rivalendosi sulla cauzione, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni;
   - il lavaggio, la pulizia, la sanificazione, la disinfestazione e la derattizzazione, ordinaria e straordinaria dei locali, delle aree concesse, delle attrezzature e di quanto altro presente nei locali o comunque utilizzato per il servizio di bar/ristoro;

- garantire la raccolta differenziata dei rifiuti e degli oli esausti derivanti dall'attività;
- garantire che lo scarico e il carico delle merci necessarie per la gestione del punto di ristoro/bar venga effettuato in orario e con modalità tali da non provocare intralci alla ordinaria fruizione delle aree pubbliche ed alla viabilità;
- provvedere a quanto altro inerente (assumendosene relativi oneri), presupposto, conseguente e connesso alla realizzazione e alla conduzione del locale pubblico secondo il rispetto delle normative vigenti in materia.

2. è vietata, presso il punto ristoro/bar e le altre aree concesse, l'istallazione di macchine per video giochi nonché la detenzione, somministrazione o la vendita, anche per asporto, di bevande appartenenti alla categoria dei superalcolici.

Articolo 9
Responsabilità ed oneri a carico del Concessionario

1. Il Concessionario assumerà a suo totale carico, confermando che nessun onere e responsabilità potranno essere addebitati all'Istituzione:
   - la responsabilità derivante da avvelenamenti e tossinfezioni conseguenti l'ingerimento, da parte degli utenti, di cibi o bevande contaminate o avariate da questi fornite;
   - i procedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità di tutto il personale e degli utenti;
   - ogni responsabilità per danni, senza riserve od eccezioni e salvo l'intervento a favore dello stesso da parte di Società assicuratrici, che, in relazione alla realizzazione (compresa la fase propedeutica di adeguamento ed allestimento dei locali concessi) e gestione del punto ristoro /bar o cause ad esso connesse, derivassero all'Istituzione, a terzi, cose o persone;
   - ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale impiegato nell'attività.
2. Il Concessionario si obbliga a sollevare l'Istituzione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa da parte dei dipendenti del concessionario ai sensi dell'art. 1676 c.c.

Articolo 10
Canone di Concessione

1. Per la concessione in uso dei locali da destinare ad uso punto ristoro/bar il Concessionario corrisponderà all'Istituzione un canone annuo pari ad € ..... (....)
2. Il canone dovrà essere versato in quote mensili anticipate entro la prima decade di ogni mese, pari ciascuna ad 1/12 dell'importo annuo e parte dalla data della firma del contratto; il primo mese, se parziale, sarà calcolato in rapporto ai giorni effettivi.
3. Il canone di concessione rsarà aggiornato dal 1° gennaio successivo alla stipula del contratto secondo gli Indici Nazionali dei prezzi al Consumo per le Famiglie di

operai e impiegati nel corso dell'anno, applicato per l'intero (100%). Tale aggiornamento avverrà automaticamente, senza necessità di richiesta scritta dell'Istituzione.

4. Il Concessionario si obbliga a pagare per intero il canone stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Istituzione.

Articolo 11
Utenze

1. Sono a carico del Concessionario le utenze di gas, acqua, energia elettrica, TARI e quanto ancora eventualmente in carico per prassi al Concessionario/conduttore
2. I contratti relativi ai consumi di gas e acqua saranno intestati direttamente al Concessionario a spese dello stesso. Il contatore dell'elettricità, che non può essere intestato al Concessionario, è dotato di apposito contatore di consumo. Il conteggio dei consumi sarà rilevato dall'Istituzione e controfirmato dal Concessionario, e gli stessi saranno rimborsati dal Concessionario come integrazione al canone mensile. Il concessionario ha carico anche della manutenzione ordinaria degli impianti dei locali, compresa la caldaia, a norma di legge.

Articolo 12
Durata della Concessione

1. La presente Concessione avrà durata di 9 (nove) anni solari dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. Dalla data di sottoscrizione della concessione, entro 60 giorni dovrà avere inizio l'erogazione del servizio, salvo comprovato impedimento non imputabile al Concessionario o proroga concessa dall'Istituzione. La concessione cesserà alla scadenza senza necessità di preventiva comunicazione.

Articolo 13
Cauzione Definitiva e Polizza Assicurativa

1. Il Concessionario dovrà produrre, entro i trenta giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva della concessione quanto segue:
   a. cauzione definitiva prestata in favore dell'Istituzione, per le eventuali inadempienze contrattuali, pari a 6 (sei) mensilità. Tale cauzione, che dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere incondizionata ed irrevocabile, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale e la sua operatività su semplice richiesta scritta dell'Istituzione anche per il recupero delle penali contrattuali. Detta cauzione, a copertura di inadempienze contrattuali, sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state

adempiute previo consenso espresso in forma scritta dall'Istituzione; entro 30 (trenta) giorni dovrà essere ripristinata nella sua interezza nel caso in cui l'Istituzione si rivalga su di essa per le finalità sopra citate;

b. stipulare con una compagnia di assicurazione di primaria importanza idonea polizza assicurativa, per un massimale di € 1.500.000,00, di responsabilità civile e il rischio locativo, compreso il rischio incendio ed il ricorso terzi.

c. la cauzione di cui al punto a. e la polizza assicurativa di cui al punto b. dovranno coprire tutta la durata e gli obblighi contrattuali.

Articolo 14
Conclusione della Concessione

1. Alla data di scadenza della concessione o alla sua conclusione anticipata, per qualsiasi ragione, il Concessionario dovrà sgomberare e riconsegnare gli spazi occupati senza necessità di preventiva comunicazione.
2. Quanto sopra dovrà essere riconsegnato all'Istituzione in perfetto stato di pulizia, di funzionamento, di manutenzione e in buono stato di conservazione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo dei locali. A tal fine verrà effettuata, in contradditorio tra le parti, un'ispezione, all'esito della quale verrà redatto un Verbale di riconsegna, nel quale si darà atto della constatazione delle condizioni di quanto oggetto di restituzione;
3. Nel caso in cui, all'esito della suddetta ispezione, l'Istituzione constatasse danni dipendenti dalla non diligente gestione da parte del Concessionario ovvero dall'inadempimento degli obblighi di conservazione e manutenzione previsti, lo stesso Concessionario, dovrà provvedere a propria cure e spese agli interventi necessari per riparare i danni. In caso di inadempimento da parte del Concessionario a tale obbligo, l'Istituzione potrà provvedere direttamente addebitando i relativi costi al Concessionario, anche eventualmente rivalendosi sulla cauzione, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. Nel caso in cui l'Istituzione richieda, per eventi straordinari, l'interruzione temporanea del servizio che si protragga per più di 3 (tre) giorni, il concessionario potrà chiedere la sospensione del pagamento del canone mensile in quota proporzionale.

Articolo 15
Divieto di cessione della Concessione

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la concessione. L'inosservanza di tale divieto, fermo restando il diritto dell'Istituzione al risarcimento del danno, comporta la facoltà della stessa Istituzione di dichiarare la risoluzione di diritto della concessione.

Articolo 16
Casi Particolari

1. L'istituzione ha diritto nei casi di:
   - giusta causa;
   - reiterati inadempimenti del Concessionario;

   di recedere unilateralmente dalla concessione in qualsiasi momento, senza preavviso. Ciò non da diritto alcuno al Concessionario di opposizione o rivalsa, cui espressamente fin d'ora rinuncia con la sottoscrizione del presente atto.
2. Per giusta causa si intende:
   - il caso in cui sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;
   - il caso in cui taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia e non sia sostituito entro 30 giorni;
   - il caso in cui il concessionario sia condannato, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
   - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara non sanato entro 20 giorni dalla contestazione;
3. Per reiterati inadempimenti del Concessionario si intendono i singoli casi di:
   - morosità di pagamento del canone che si protragga oltre le 6 (sei) mensilità;
   - per n. 5 volte/anno mancata manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti utilizzati risultanti da contestazioni scritte che non abbiano avuto controdeduzioni, ritenute sufficienti dall'Istituzione, entro e non oltre 20 giorni dalla contestazione scritta;
   - per n. 10 volte/anno mancato rispetto dei giorni/orari di apertura del punto ristoro/bar risultanti da contestazioni scritte che non abbiano avuto controdeduzioni, ritenute sufficienti dall'Istituzione, entro e non oltre 10 giorni dalla contestazione;
   - per n. 4 volte nel corso del periodo contrattuale, mancato rispetto del divieto di installazione di giochi a gettone e/o videogiochi di cui all'art. 2, comma 3, e/o art. 8, comma 2, risultanti da contestazioni scritte;
4. L'Istituzione potrà recedere dalla concessione, previo preavviso di 30 (trenta giorni) da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R., nel caso in cui, nel corso del rapporto concessorio, l'Istituzione per qualsivoglia motivo non abbia più la disponibilità dei locali oggetto della concessione, ovvero per ragioni di pubblica utilità. In tal caso il Concessionario sarà comunque obbligato al pagamento

all'Istituzione del canone per il periodo in cui abbia utilizzato i locali, rinunciando espressamente fin d'ora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

5. Il contratto può essere disdetto anche dal concessionario a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di 6 (sei) mesi.

Articolo 17
Penali

1. Per le inadempienze da parte del Concessionario nei confronti degli obblighi contrattuali diverse da quelle di cui all'articolo precedente, l'Istituzione, potrà applicare, ad ogni inadempienza contestata con diffida ad adempiere entro 5 (cinque) giorni, una penale economica fino ad € 200,00, secondo la gravità dell'inadempimento, che il concessionario dovrà corrispondere entro 60 giorni all'Istituzione.
2. L'ammontare delle penali non corrisposte nei termini sopra indicati, verrà dedotto da qualunque somma dovuta al Concessionario ovvero si procederà all'escussione della cauzione definitiva.
3. L'applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il rispetto delle pattuizioni contrattuali.
4. Per quanto non previsto dal presente Capitolato si rimanda alla disciplina civilistica

Articolo 18
Foro Competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Istituzione e il Concessionario in ordine all'esecuzione della concessione, sarà competente, in via esclusiva il Foro di Venezia.
2. E' escluso il ricorso al giudice arbitrale.

Articolo 19
Oneri fiscali e spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle di registrazione, comunque inerenti e conseguenti all'atto di concessione sono a carico del Concessionario, ai sensi degli art. 57 comma VII del DPR n. 131/1986 e 8 del DPR n. 642/72.

Articolo 20
Informativa sulla Privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n, 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati personali raccolti saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.
2. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto legislativo.
3. Titolare del trattamento dei dati è l'Istituzione Bosco e Grandi Parchi con sede in Viale Garibaldi, 44/a – Mestre Venezia.

Articolo 21
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente concessione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013, modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014, confermato con deliberazione n. 15 del 29 gennaio 2015 e sue successive modifiche e integrazioni.
2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al concessionario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con le deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.
4. L'Istituzione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

CITTÀ DI VENEZIA

PLANIMETRIA BAR/RISTORO PORTA ROSSA
PARCO SAN GIULIANO – MESTRE – VENEZIA

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI

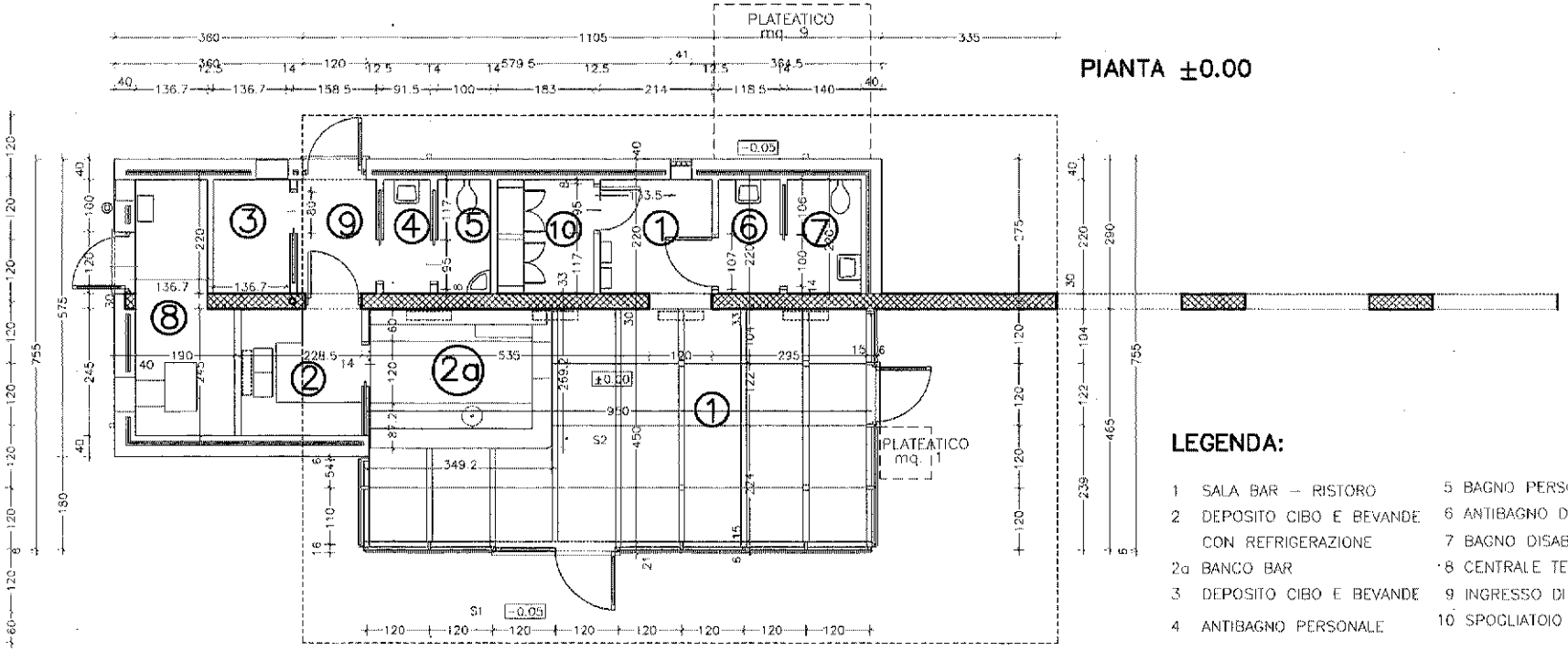

PIANTA ±0.00

LEGENDA:

1 SALA BAR – RISTORO
2 DEPOSITO CIBO E BEVANDE CON REFRIGERAZIONE
2a BANCO BAR
3 DEPOSITO CIBO E BEVANDE
4 ANTIBAGNO PERSONALE
5 BAGNO PERSONALE
6 ANTIBAGNO DISABILI
7 BAGNO DISABILI
8 CENTRALE TERMICA
9 INGRESSO DI SERVIZIO
10 SPOGLIATOIO